

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 77/32541/2011

OGGETTO: COMUNE DI VILLAR PELLICE - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. (DELIBERAZIONE C.C. N. 30 DEL 27/07/2011) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Villar Pellice con deliberazione del C.C. n. 30 del 27/07/2011 (*Prat. n. 115/2011*), trasmesso alla Provincia in data 04/08/2011 (pervenuto il 08/08/2011) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.2);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 30 del 27/07/2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone la rilocalizzazione di alcune abitazioni, ritenuta necessaria in seguito ad un importante evento alluvionale del maggio 2008. La Variante, al fine di determinare maggior sicurezza alla popolazione e per poter accedere ai finanziamenti previsti per la rilocalizzazione degli immobili oggetto, peraltro, di Ordinanza Sindacale di sgombero per motivi precauzionali, prende atto della situazione di pericolosità definita da specifici studi idraulici condotti per i rii Rospart e Cassarot, individuando cinque ambiti urbanistici "R1a", "R1b", "R1c", "R2" e "R3", definiti come: "Aree di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica tale da richiedere la rilocalizzazione degli edifici esistenti" per i quali attribuisce la classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica "IIIc" (ai sensi della classificazione prevista dalla Circolare del Presidente della Regione Piemonte 7/LAP del 08/05/1996), ovvero "aree nelle quali le condizioni di pericolosità sono tali da richiedere una rilocalizzazione delle strutture esistenti".

Nello specifico sono state individuate:

- tre aree in zona "Garin", interessate dal Rio Cassarot, per una superficie complessiva di mq. 5.000 circa, comprendente approssimativamente 15 edifici, dei quali almeno 5 demoliti dalla forza alluvionale e precisamente:
 - la zona "A6b - Centro Storico" comprendente edifici completamente distrutti dall'alluvione, edifici da rilocalizzare ed edifici già demoliti in quanto gravemente lesionati, per la quale si propone la nuova destinazione "R1a - Aree di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica tale da richiedere la rilocalizzazione degli edifici esistenti";

- la zona “A6c - Centro Storico” comprendente edifici da rilocalizzare ed edifici già demoliti in quanto lesionati, per la quale si propone la nuova destinazione “ R1b - Aree di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica tale da richiedere la rilocalizzazione degli edifici esistenti”;
- un edificio in area “E – Area agricola” distrutto dall’evento alluvionale, per il quale si propone la nuova destinazione “R1c - Aree di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica tale da richiedere la rilocalizzazione degli edifici esistenti”;
- un’area destinata a campeggio, con superficie di circa mq. 10.500, non urbanisticamente classificata dal vigente strumento urbanistico, per la quale si propone la nuova destinazione “R2 - Aree di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica tale da richiedere la rilocalizzazione degli edifici esistenti”;
- un’area in zona Combette, interessata dal Rio Rospard, comprensiva di due edifici attualmente inseriti in zona agricola e soggetta a movimenti franosi, per una superficie di circa mq. 1.500, per la quale si propone la nuova destinazione “R3 - Aree di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica tale da richiedere la rilocalizzazione degli edifici esistenti”;

La Variante riguarda complessivamente un totale di circa 6.000 mc., dei quali 2.000 distrutti, 1.000 demoliti in quanto gravemente danneggiati e 3.000 da rilocalizzare.

La documentazione di Variante aggiorna, per le parti interessate, la cartografia di Piano; verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell’art. 17 L.R. 56/77. L’atto amministrativo di adozione riporta le cause di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come richiesto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 “*Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica*”; la documentazione è carente della compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, prevista dalla L.R. 52/2000 art. 5 comma 4 ai sensi della quale “*Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione acustica*”.

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell’articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell’art. 5 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. (ai sensi del

comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Villar Pellice con deliberazione C.C. n. 30 del 27/07/2011, le seguenti osservazioni:

- pur sostenendo la priorità dell'Amministrazione comunale di porre in atto tutte le dovute azioni e precauzioni per la messa in sicurezza di un territorio già fortemente provato da un catastrofico evento alluvionale, si segnalano le seguenti osservazioni di carattere urbanistico:
 - lo stralcio delle aree "A6b" e "A6c", previsto dalla presente Variante, parrebbe comportare una conseguente diminuzione della capacità insediativa del Piano. Si invita pertanto l'Amministrazione comunale ad effettuare una verifica in tal senso, precisando, in sede di approvazione della Variante, il valore della capacità insediativa di partenza (da P.R.G.I. Vigente) e di quella eventualmente da stralciare (in Variante);
 - si esprimono perplessità in merito all'area per quale si propone la destinazione "R2 - Aree di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica tale da richiedere la rilocalizzazione degli edifici esistenti", definita dalla Variante "zona campeggio" o "area destinata a campeggio", e la contestuale rilocalizzazione degli edifici esistenti. Premesso che la relazione illustrativa della Variante riconosce la "presenza di un insediamento destinato a residenza stagionale presente sul territorio del Comune di Villar Pellice da alcuni decenni (circa 40 anni)", tale area, non pare individuata e normata dallo strumento urbanistico Vigente, in quanto non presente né in cartografia né nelle Norme di Piano (peraltro non trasmesse alla Provincia), tanto da essere, di fatto, classificata quale zona "E - Agricola". Gli studi geologici condotti, la individuano in classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica "IIIc" (ai sensi della classificazione prevista dalla Circolare del Presidente della Regione Piemonte 7/LAP del 08/05/1996), rendendola inidonea alla destinazione d'uso attuale. La previsione della Variante di individuare tale area e, contestualmente, di rilocalizzarne gli edifici, parrebbe produrre l'effetto di "sanare", quantomeno urbanisticamente, una situazione di fatto; si suggerisce pertanto di verificare la liceità urbanistica di tali manufatti, in modo da definire come gli stessi possano essere dapprima essere individuati e contestualmente "rilocalizzati";
 - in merito alla porzione di area "A6c" che rimane esclusa dalla perimetrazione della nuova area "R1b", si suggerisce di distinguerla cartograficamente e normativamente dalle aree agricole, prendendo atto delle considerazioni sui tipi di interventi ammessi per tale ambito, emersi dagli studi geologici effettuati;
- la Variante è priva della dichiarazione di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico, che prevede che "Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica". Si suggerisce di allegare tale documento, in sede di approvazione del progetto definitivo della Variante;
- considerato che il P.R.G.I., come emerge dagli atti in nostro possesso, parrebbe non essere adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico), vista la fragilità idrogeologica del territorio ed i recenti eventi alluvionali, si invita l'Amministrazione Comunale a procedere, quanto prima, all'adeguamento dello strumento urbanistico generale mediante Variante strutturale (L.R. 01/2007) al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), coerentemente con gli obiettivi indicati nella "Relazione illustrativa" del PTC2, in base alla quale, in materia di rischio idrogeologico e difesa del suolo: "La sicurezza, diritto dei cittadini, non è solo la garanzia che le regole del vivere civile siano rispettate, ma è anche e soprattutto la possibilità di vivere in un territorio "sicuro", in cui i luoghi dell'abitare, del lavoro, dello studio, del

divertimento e le reti di comunicazione siano protetti, e quindi i cittadini siano il meno possibile esposti a situazioni di rischio";

- a titolo di apporto collaborativo, si suggerisce, in sede di approvazione della Variante in via definitiva, di adottare per intero le tavole modificate con la Variante, in luogo degli stralci dalle tavole di P.R.G. concernenti le parti variate e di indicare la relativa scala di rappresentazione;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
 3. **di trasmettere** al Comune di Vilar Pellice la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 14/09/2011

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale